



Decreto Rep. 3471-LOM Prot. n. 70435
Anno 2000 Tit. I Cl. 3 Fasc. 3

OGGETTO Regolamento per la Formazione Medico-Specialistica - Emanazione

IL RETTORE

Visto l'art. 9 dello Statuto di Ateneo;

Vista la delibera del Senato Accademico rep. 160/2011 in data 7 novembre 2011 con la quale è stato approvato il nuovo testo del *Regolamento per la Formazione Medico-Specialistica*;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione rep. 234/2011 in data 14 novembre 2011, con la quale è stato approvato il nuovo testo del *Regolamento per la Formazione Medico-Specialistica*;

DECRETA

- art. 1. di emanare il *Regolamento per la Formazione Medico-Specialistica*, il cui testo fa parte integrante del presente decreto, in conformità alle deliberazioni citate in premessa;
- art. 3. di incaricare il *Servizio Formazione Post Lauream* e *Servizio Statuto e Regolamenti* dell'esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti.

Padova, 30/12/2011

Il Rettore
Giuseppe Zaccaria

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE MEDICO-SPECIALISTICA

PREMESSE

- Il presente regolamento disciplina le procedure amministrative e organizzative della formazione specialistica medica (d.lgs. n. 368/99 e successive modifiche).
- I titolari dei contratti di formazione specialistica, in quanto allievi delle scuole di specializzazione, sono considerati studenti dell'Ateneo.
- Al medico in formazione specialistica non può essere conferito il titolo di medico frequentatore da parte delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale, essendo la condizione di medico frequentatore implicita nello status di medico in formazione specialistica.

L'anno accademico coincide con l'inizio delle attività didattiche fissato per ciascun anno con decreto ministeriale. Ai fini della durata della Direzione della Scuola e per gli iscritti prima dell'a.a. 2006/2007 l'anno accademico coincide con l'anno solare.

TITOLO I – AMMISSIONE, TASSE, FREQUENZA, DIRITTI DEI MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA, TRASFERIMENTO E RINUNCIA

Art. 1 - Ammissione

L'ammissione dei medici in formazione specialistica alle Scuole di Specializzazione avviene in conformità alla normativa vigente, recepita nel bando annuale di ammissione alle Scuole di Specializzazione medico-chirurgiche.

L'Università può integrare i fondi ministeriali con finanziamenti sufficienti alla corresponsione degli importi previsti per i contratti di formazione specialistica per l'intera durata del corso, da iscrivere in bilancio, provenienti da donazioni e/o convenzioni con Enti pubblici, associazioni, fondazioni o persone giuridiche private, nell'ambito del numero dei posti a statuto delle singole Scuole di Specializzazione.

L'ammissione dei vincitori in base alla relativa graduatoria per le diverse tipologie di posti avviene nel rispetto del seguente ordine:

- 1) posti ordinari con finanziamento ministeriale;
- 2) posti aggiuntivi finanziati dalla Regione;
- 3) posti aggiuntivi finanziati con risorse acquisite da istituzioni o enti pubblici;
- 4) posti aggiuntivi finanziati con risorse acquisite da persone giuridiche private.

L'ammissione su tutti i suddetti posti è comunque subordinata al regolare superamento della prova e ad apposita autorizzazione ministeriale.

Art. 2 – Posti in soprannumero per personale medico di ruolo del Servizio sanitario nazionale

Il personale medico di ruolo in servizio in strutture sanitarie diverse da quelle inserite nella rete formativa è ammesso alla scuola secondo quanto stabilito dall'art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 368/1999 e dal bando annuale di ammissione alle Scuole di specializzazione medico-chirurgiche.

Tale personale dovrà produrre idonea documentazione, dalla quale risulti che è interesse specifico della struttura che il medico svolga la formazione specialistica nella Scuola prescelta, e che la struttura stessa consente che il medico svolga, durante l'orario ordinario di servizio, l'attività formativa presso la rete formativa della Scuola.

Per una completa e armonica formazione professionale il medico dipendente è comunque tenuto a frequentare le diverse strutture, servizi, settori, attività in cui è articolata la singola Scuola con modalità e tempi di frequenza funzionali agli obiettivi formativi stabiliti dal Consiglio della Scuola; la maggior parte del percorso formativo dovrà quindi svolgersi necessariamente presso la rete formativa della Scuola, le cui strutture sono state valutate prioritariamente ai fini dell'accreditamento.

Per il conseguimento del titolo di specialista, i predetti medici in formazione specialistica devono aver comunque svolto un'attività formativa corrispondente a quella prescritta dagli ordinamenti didattici, dal

presente regolamento e dalla normativa vigente, per i medici in formazione specialistica ammessi sui posti con contratto.

Art. 3 - Tasse

Gli iscritti alle Scuole di Specializzazione sono tenuti al pagamento di tasse di iscrizione secondo gli importi previsti annualmente dal Consiglio di Amministrazione. Le tasse vengono trattenute in rate mensili dal trattamento economico spettante al medico in formazione specialistica, previa autorizzazione.

Art. 4 - Frequenza

L'impegno orario richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del SSN a tempo pieno, comprensivo delle attività assistenziali e di didattica frontale.

Il medico in formazione specialistica deve svolgere un programma settimanale che si articola, di norma, dal lunedì al venerdì.

I medici in formazione specialistica devono essere riconoscibili come tali dai pazienti che ricevono prestazioni diagnostiche o terapeutiche presso l'Azienda. A tal fine, l'Università provvede a dotare i medici in formazione di un apposito strumento di identificazione dal quale risulti la qualifica di "Medico specializzando".

Art. 5 - Modalità di rilevazione delle presenze

L'Università prevede idonei sistemi di controllo della presenza.

L'accertamento della presenza spetta al Responsabile dell'Unità Operativa in cui il medico in formazione specialistica opera.

Il Direttore della Scuola acquisisce l'attestato di regolare frequenza del medico in formazione specialistica da parte del Responsabile delle strutture in cui si è svolta l'attività.

Art. 6 - Assenze per malattia

Le assenze per malattia determinano la sospensione della formazione quando siano di durata superiore ai quaranta giorni lavorativi consecutivi, conteggiati per tutte le scuole su cinque giorni lavorativi alla settimana.

Indipendentemente dalla durata della malattia, il medico in formazione specialistica è tenuto ad avvisare immediatamente la Direzione della Scuola e a presentare, entro il giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'assenza, il relativo certificato medico alla Direzione stessa. Il certificato potrà essere inviato tramite telefax o consegnato da altra persona a ciò delegata.

Successivamente al quarantesimo giorno, l'assenza determina la sospensione della formazione.

A questo scopo, la Direzione della Scuola è tenuta a comunicare l'assenza del medico in formazione specialistica ai competenti uffici dell'amministrazione centrale, al fine di sospendere la formazione e modificare l'importo del trattamento economico.

La comunicazione deve essere data dall'inizio dell'assenza, nel caso in cui dal certificato medico risulti da subito una prognosi superiore ai quaranta giorni.

Al fine del superamento del periodo di comporto (1 anno) sono computati anche i periodi di malattia che per loro durata non hanno comportato la sospensione della formazione specialistica.

Art. 7 - Assenze legate alla tutela della gravidanza e della maternità

La specializzanda è tenuta a comunicare immediatamente il suo stato di gravidanza al Servizio di medicina preventiva dei lavoratori universitari, alla Direzione della Scuola e al responsabile della struttura nella quale svolge la formazione, affinché possano essere adottate le misure di sicurezza e protezione necessarie a tutela della salute del nascituro.

Come per la malattia, eventuali assenze di durata inferiore ai quaranta giorni lavorativi consecutivi, dovute allo stato di gravidanza, che dovessero verificarsi nei primi sette mesi, non determinano sospensione della formazione.

La specializzanda è tenuta a sospendere la formazione dai due mesi precedenti la data presunta del parto e durante i tre mesi dopo il parto, salvo quanto disposto dalle norme in materia di radioprotezione e da altre specifiche norme in materia.

Resta ferma l'applicazione alla formazione specialistica delle misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto previste dal d.lgs. 151/2001 e richiamate dal Regolamento di Ateneo per la frequenza dei laboratori da parte delle studentesse in stato di gravidanza, emanato con D.R. n. 3711 del 28 dicembre 2010.

L'interdizione dal lavoro, al di fuori del periodo di congedo per maternità, è subordinata alla valutazione individuale dei rischi e alla messa in atto delle eventuali misure di protezione necessarie, che sarà effettuata dal Consiglio della Scuola in collaborazione con i servizi competenti in materia di sicurezza, prevenzione e protezione.

Nel caso in cui nel programma formativo della specializzanda sia prevista l'esecuzione di attività formative vietate, il Consiglio della Scuola potrà provvedere, laddove sia possibile, ad una rimodulazione del programma formativo della specializzanda.

Nel caso in cui non sia possibile la rimodulazione del programma formativo, sarà disposta la sospensione della formazione specialistica per tutta la durata della gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto.

La richiesta di sospensione deve essere presentata alla Direzione della Scuola, entro il quindicesimo giorno precedente alla data di inizio della sospensione stessa. Sarà cura della Scuola trasmetterla immediatamente ai competenti uffici dell'amministrazione centrale, unitamente al certificato del ginecologo attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto.

La specializzanda ha la facoltà di proseguire la formazione per tutto l'ottavo mese di gravidanza, presentando apposita richiesta alla Direzione della Scuola. Alla richiesta dovranno essere allegati le certificazioni previste dalla legge nella quali viene attestato che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

In tal caso la sospensione avrà inizio un mese prima della data presunta del parto e avrà durata di cinque mesi.

La specializzanda ha la facoltà di usufruire del congedo parentale consentito dal D.lgs. 151/2001, sospendendo la formazione per il periodo corrispondente, previa comunicazione alla Direzione della Scuola con l'indicazione della data di ripresa della formazione. Sarà cura della Scuola comunicare il prolungamento della sospensione agli uffici competenti.

La facoltà di usufruire della sospensione per il congedo parentale è concessa anche al padre specializzando, in alternativa alla madre.

Ai medici in formazione specialistica è consentito inoltre di fruire del congedo parentale in modo frazionato, con il limite che sia richiesto per periodi non inferiori a quaranta giorni lavorativi consecutivi, di modo che il congedo stesso si traduca in una sospensione della formazione specialistica, da recuperare, secondo quanto disposto all'art. 40 del d.lgs n. 368/1999.

Resta ferma l'applicazione alla formazione medico-specialistica delle disposizioni di cui all'art. 53 del d.lgs. 151/2001, in merito al lavoro notturno.

Art. 8 - Assenze giustificate

Possono essere autorizzati trenta giorni lavorativi complessivi di assenza per motivi personali, nell'anno di pertinenza del contratto di formazione specialistica, che non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi. L'autorizzazione va richiesta alla Direzione della Scuola almeno sette giorni prima, salvo caso di forza maggiore.

La partecipazione a convegni, congressi, corsi, seminari deve essere autorizzata dalla Direzione della Scuola, che garantisce la loro inerente all'iter formativo del medico in formazione specialistica. I periodi per tali attività non vanno computati nel periodo di trenta giorni di assenza giustificata di cui il medico in formazione specialistica può usufruire.

Art. 9 - Assenze ingiustificate

Le prolungate assenze ingiustificate comportano la risoluzione del contratto. Viene definita prolungata assenza ingiustificata l'assenza non preventivamente autorizzata che superi i quindici giorni complessivi annui.

Le assenze ingiustificate che non comportino la risoluzione del contratto, che non superino cioè i quindici giorni complessivi annui, vanno recuperate prima del passaggio all'anno successivo o dell'ammissione all'esame finale secondo le modalità fissate dal Consiglio della Scuola.

Art. 10 - Recupero dei periodi di sospensione

I debiti formativi dovuti ai periodi di sospensione saranno recuperati al termine dell'anno di corso a cui è iscritto il medico in formazione specialistica.

L'ammissione all'anno di corso successivo o all'esame di diploma, se il medico in formazione specialistica è iscritto all'ultimo anno, non sarà possibile fino a quando non sarà stato interamente recuperato il periodo di sospensione.

Art. 11 - Mensa

I medici in formazione specialistica hanno diritto ad accedere alla mensa delle Aziende Ospedaliere, ULSS o IRCCS dove svolgono la propria attività pratica, secondo quanto previsto dai protocolli d'intesa Università-Regione/Province Autonome, ovvero dalle convenzioni con le singole strutture.

Art. 12 - Dotazione vestiario ed accesso al sistema informativo

Secondo quanto previsto da apposite convenzioni, per l'attività svolta presso le proprie strutture, l'Azienda, ULSS o IRCCS fornisce ai medici in formazione specialistica inseriti nell'attività assistenziale i camici e le divise.

Ai medici in formazione specialistica è assicurato dal Direttore della Struttura sede della formazione l'accesso alle attrezzature e alla rete informatica ospedaliera per quanto necessario allo svolgimento delle attività cliniche ed assistenziali previste dai percorsi formativi.

Art. 13 - Idoneità fisica

Il medico in formazione specialistica, al momento dell'immatricolazione, o comunque entro un mese dalla stessa data, deve fornire alla Direzione della Scuola la documentazione che attesti la richiesta del certificato comprovante l'idoneità fisica. Tale certificato deve essere prodotto alla Direzione della Scuola non appena concluso il relativo procedimento da parte delle competenti autorità sanitarie.

Al riguardo il medico in formazione specialistica è tenuto ad effettuare gli stessi esami clinici previsti dalla legge per il personale medico del Servizio Sanitario Nazionale.

L'onere di tali accertamenti è a carico dell'Università

L'inidoneità fisica accertata costituisce causa di risoluzione del contratto di formazione specialistica per impossibilità sopravvenuta.

Art. 14 - Trasferimento

Il trasferimento dei medici in formazione specialistica da altri Atenei o per altri Atenei è consentito a conclusione dell'anno di corso, previa ammissione all'anno successivo. Non sono quindi ammessi trasferimenti in corso d'anno.

Il medico in formazione specialistica, iscritto presso l'Università di Padova, che intenda trasferirsi in un altro Ateneo, dovrà darne comunicazione alla Direzione della Scuola e al competente ufficio dell'amministrazione centrale almeno tre mesi prima della conclusione dell'anno di corso.

È responsabilità del richiedente verificare le scadenze, i termini e gli ulteriori vincoli posti, nella sua autonomia, dalla sede universitaria per la quale chiede il trasferimento.

Per la conclusione del procedimento il medico in formazione specialistica dovrà inoltre ottenere il nulla osta del Consiglio della scuola di destinazione e il nulla osta della Segreteria amministrativa dell'Ateneo di destinazione.

Il trasferimento in arrivo deve essere richiesto al competente ufficio dell'amministrazione centrale almeno tre mesi prima dell'inizio del nuovo anno accademico. Per il trasferimento è indispensabile ottenere il nulla osta della scuola ricevente e del competente ufficio dell'amministrazione centrale, che verificherà la disponibilità del posto.

I medici in formazione specialistica iscritti alle scuole attivate con il nuovo ordinamento, dovranno richiedere preventivamente la valutazione della carriera progressa; il nulla osta al trasferimento sarà consentito soltanto se il percorso formativo svolto nella Scuola di partenza può essere riconosciuto dalla Scuola di destinazione.

Art. 15 - Rinuncia

Il medico in formazione specialistica che intenda rinunciare alla formazione è tenuto a darne immediata comunicazione scritta, diretta alla Direzione della Scuola e al competente ufficio dell'amministrazione centrale, indicando la data di cessazione dell'attività.

TITOLO II – FORMAZIONE

Art. 16 - Formazione nella rete formativa

Il medico in formazione specialistica svolge la propria attività formativa secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base di criteri stabiliti dal Consiglio della Scuola.

Ai fini di una completa e armonica formazione professionale il medico in formazione specialistica è tenuto a frequentare le diverse strutture, servizi, settori, attività in cui è articolata la singola Scuola, con modalità e tempi di frequenza funzionali agli obiettivi formativi stabiliti dal Consiglio della Scuola.

Il periodo di frequenza del medico in formazione specialistica nella stessa Unità Operativa convenzionata viene definito dal Consiglio della Scuola e comunque non può essere superiore alla metà della durata della Scuola di Specializzazione.

Nel rispetto dei criteri definiti dall'Osservatorio Regionale, il Consiglio della Scuola definisce annualmente il programma di formazione di ogni medico in formazione specialistica, le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche, compresa la rotazione nelle strutture della rete formativa, e il numero e la tipologia degli interventi pratici che essi devono avere personalmente eseguito.

Nel programma formativo, comprendente anche attività di carattere teorico, quali lezioni *ex cathedra*, convegni, seminari, stage, sono previste le attività pratiche di carattere assistenziale da svolgersi nelle strutture sanitarie inserite nella rete formativa.

Al Responsabile di ogni Struttura (collegata o complementare) presso la quale il medico in formazione specialistica svolge la propria attività compete, come definita dal Consiglio della Scuola, l'organizzazione della suddetta attività ed il controllo del suo corretto svolgimento.

Art. 17 - Formazione fuori rete formativa

Sono possibili periodi di formazione all'estero, previa approvazione del Consiglio della Scuola e formale accettazione della Amministrazione ospitante, per un periodo massimo di diciotto mesi nell'intero corso degli studi.

Nel caso di formazione all'estero, la copertura assicurativa deve far capo alla struttura straniera ospitante o, in caso di non accettazione da parte della stessa, al medico in formazione specialistica.

Sono altresì possibili periodi di stage per una durata non superiore a dodici mesi nell'arco degli anni di durata della scuola, da svolgersi in strutture del SSN, su proposta del Consiglio della Scuola e approvazione dell'Osservatorio per la formazione post lauream dell'area sanitaria di Ateneo.

ok

Art. 18 - Formazione e attività didattica frontale

Il Consiglio della Scuola determina il piano degli studi, nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico-disciplinari riportati per ogni singola specializzazione.

Il medico in formazione specialistica deve frequentare le lezioni, i seminari e ogni altra tipologia di attività didattica frontale che il Consiglio della Scuola ritenga necessario per la completa e armonica formazione del singolo specializzando.

Art. 19 - Formazione e attività assistenziale

L'attività di tirocinio del medico in formazione specialistica si configura per tutta la durata del corso come attività formativa e non sostitutiva di quella del personale di ruolo, ospedaliero o universitario.

La formazione specialistica del medico implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche delle Strutture alle quali è stato assegnato dal Consiglio della Scuola, ivi comprese le attività di reparto, day hospital e ambulatoriali, le guardie, il pronto soccorso, l'esecuzione delle manovre strumentali specifiche della figura professionale corrispondente, la frequentazione dei laboratori diagnostici e, per le discipline chirurgiche, l'attività operatoria, secondo quanto previsto dal Decreto 1° agosto 2005 e successive modifiche e sulla base dello specifico programma formativo elaborato dal Consiglio della Scuola, in modo che il medico in formazione specialistica dedichi alla formazione pratica e teorica tutta la sua attività professionale per l'intero anno.

La formazione specialistica del medico implica altresì la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolate alle istruzioni ricevute dal tutore, d'intesa con i dirigenti responsabili delle Strutture nelle quali si svolge la formazione.

Le attività in autonomia svolte dal medico in formazione specialistica e previste dal suo piano formativo annuale sono contemplate nei piani di attività della Struttura nella quale si svolge la formazione.

Per tutte le attività assistenziali al medico in formazione specialistica deve essere sempre garantita la presenza nella struttura sanitaria di un referente per area omogenea affiancato da un medico specialista della disciplina in oggetto della scuola di specializzazione, quest'ultimo anche in servizio di pronta reperibilità, come doverosa tutela del paziente e come momento essenziale per l'apprendimento.

Il medico specialista, quando reperibile, deve essere sempre raggiungibile telefonicamente o con il supporto di più moderne tecnologie (con eventuale disponibilità alla registrazione delle chiamate), deve essere presente entro trenta minuti in caso di chiamate per problemi urgenti e comunque condivide sempre con il medico in formazione specialistica la responsabilità sui pazienti per i quali è stato chiamato.

I turni di guardia sono di dodici ore; di norma non possono essere più di sei per mese.

Dopo il turno di guardia il medico in formazione specialistica ha diritto ad un turno di riposo analogamente a quanto avviene per il personale strutturato.

L'attribuzione dei livelli di autonomia e responsabilità deve avvenire **in maniera nominale per ogni singolo medico in formazione specialistica** e non è necessariamente legata ai passaggi di anno.

A tal fine la Scuola deve adottare un sistema organizzativo in cui, in maniera documentata, per i diversi livelli di responsabilità da attribuire:

- vengano definiti in maniera molto dettagliata gli obiettivi formativi (conoscenze e competenze da acquisire);
- vengano definiti le attività e gli atti medici da eseguire necessari per il raggiungimento degli obiettivi (dando anche, qualora lo si ritenga necessario, degli standard minimi);
- vengano registrati le attività e gli atti medici eseguiti, a documentazione del fatto che quanto pianificato è stato eseguito;
- venga messo in atto un sistema di valutazione così come previsto nel presente Regolamento.

La partecipazione del medico in formazione specialistica alle attività sanitarie deve risultare dai registri o documenti delle stesse (cartelle cliniche, registro operatorio, ecc.).

In ognuno dei documenti/registri sopra indicati deve essere chiaramente espressa la qualifica di "medico in formazione specialistica".

Art. 20 – Tutor e supervisore

Il ruolo di tutor viene affidato dal Consiglio della Scuola a un docente della Scuola stessa, oppure a un dirigente medico appartenente alla struttura di sede della Scuola.

Sono compiti principali del tutor:

- cooperare con il Direttore dell'Unità Operativa nella realizzazione dei compiti formativi e didattici interagendo in prima persona con il medico in formazione specialistica;
- essere di riferimento al medico in formazione specialistica per tutte le attività cliniche e gli atti medici, svolgendo attività di verifica in relazione ai livelli di autonomia attribuiti;
- concorrere al processo di valutazione del medico in formazione specialistica.

Il supervisore è il medico strutturato di riferimento sotto la cui guida il medico in formazione specialistica svolge le singole attività assistenziali e gli interventi previsti dal piano formativo, certificati nel libretto di cui al successivo art. 21 dai responsabili delle Strutture nel quale si svolge la formazione.

Art. 21 - Registrazione delle attività formative

I medici in formazione specialistica sono tenuti alla compilazione di un apposito libretto personale di formazione, dove devono riportare il numero e la tipologia degli atti e degli interventi, che devono essere certificati dal responsabile della struttura presso cui il medico ha svolto la sua formazione.

Il Direttore della Scuola, al termine di ogni anno di corso, verificata la corretta compilazione del libretto e la congruità alle attività svolte con quelle previste dal piano individuale di formazione definito all'inizio dell'anno accademico, controfirma il libretto.

Il libretto può essere redatto su supporti informatizzati.

TITOLO III - VALUTAZIONE

Art. 22 - Valutazione in itinere e passaggio all'anno successivo

La Scuola deve mettere in atto un sistema di valutazione, in cui periodicamente e in maniera documentata, il medico in formazione specialistica venga valutato sulle conoscenze e sulle competenze acquisite e, più specificamente, sui livelli di autonomia raggiunti.

La valutazione delle competenze deve essere fatta tenendo conto del giudizio del tutore e dei responsabili delle strutture in cui il medico ha svolto la sua formazione certificata, utilizzando strumenti di valutazione condivisi, validi e riproducibili.

Tutte le valutazioni relative al singolo medico in formazione specialistica devono poi essere discusse e sintetizzate in un giudizio finale annuale dalla Commissione didattica e/o dal Consiglio della Scuola, che nel loro insieme si fanno garanti del processo di valutazione e, sulla base di esso, dell'attribuzione ai medici in formazione specialistica dei livelli di responsabilità. Tale giudizio, se positivo, consentirà al medico in formazione specialistica il passaggio all'anno successivo o l'ammissione alla prova finale.

Il giudizio finale annuale è sintetizzato in un voto; per i medici che hanno svolto la formazione specialistica secondo i nuovi ordinamenti di cui al D.M. 1° agosto 2005 tale voto viene espresso in trentesimi.

La Scuola dovrà darne comunicazione, entro quindici giorni prima della conclusione delle attività annuali del medico in formazione specialistica, ai competenti uffici dell'amministrazione centrale, al fine del proseguimento della carriera del medico in formazione specialistica.

Art. 23 - Esame di diploma

Il medico in formazione specialistica, dopo il completamento e superamento dell'ultimo anno di corso, deve sostenere la prova finale nella sessione ordinaria prevista entro un mese dalla conclusione del corso. La Scuola garantisce sessioni straordinarie di esame finale, entro quarantacinque giorni dalla data di conclusione della formazione specialistica, per i medici in formazione che debbano recuperare debiti formativi dovuti a ritardi di iscrizione o sospensioni della formazione.

In caso di esito negativo, il medico in formazione specialistica può ripetere la prova una sola volta e nella sessione immediatamente successiva.

In caso di assenza all'esame finale il medico in formazione specialistica si considera giustificato nei seguenti casi:

a) malattia;

b) caso fortuito o forza maggiore.

In tali casi, il candidato interessato verrà ammesso alla sessione successiva previa presentazione di idonea documentazione, che verrà valutata dal Consiglio della Scuola.

In caso di assenza ingiustificata il candidato decade dal diritto di sostenere l'esame finale.

La Commissione giudicatrice per l'esame di diploma, nominata dal Consiglio della Scuola, è composta da cinque membri facenti parte del Consiglio della Scuola e presieduta dal Direttore della Scuola o da un suo delegato.

La prova finale consiste nella discussione della tesi di specializzazione e tiene conto dei risultati delle valutazioni periodiche, nonché dei giudizi del tutore e dei responsabili delle strutture in cui il medico ha svolto la sua formazione certificata.

Relatore delle tesi di diploma di specializzazione può essere qualsiasi docente titolare di insegnamento nella Scuola.

La Commissione può conferire la lode e può inoltre dichiarare la dignità di stampa, per tesi particolarmente meritevoli di pubblicazione.

Per i medici che hanno svolto la formazione specialistica secondo i nuovi ordinamenti di cui al D.M. 1° agosto 2005, il voto finale è espresso in centodecimi.

Art. 24 - Valutazione della qualità della didattica e del percorso di addestramento professionalizzante

La Scuola deve inoltre prevedere valutazione annuale delle attività formative della Scuola (didattica frontale, attività di tirocinio nei diversi reparti, attività della direzione, ..) da parte dei medici in formazione specialistica, secondo modalità stabilite dal Consiglio della Scuola.

Sarà responsabilità dell'Osservatorio per la formazione specialistica di Ateneo definire criteri e modalità di valutazione periodica dell'attività delle Scuole.

TITOLO IV - ALTRE ATTIVITA'

Art. 25 - Attività di sostituzione di medici del SSN

L'attività di sostituzione dei medici di medicina generale, di guardia medica notturna e festiva e di guardia medica turistica, prevista dall'art. 19 comma 11 della L. 28 dicembre 2001, n. 448, può essere svolta esclusivamente al di fuori dell'orario di servizio e non deve interferire con le attività di tirocinio previste dalle singole scuole. Di tale eventuale attività deve essere data comunicazione al Consiglio della Scuola.

Art. 26 - Attività intramoenia

Le attività in libera professione intramoenia sono svolte secondo le modalità indicate dalle leggi statali e regionali e dallo specifico regolamento dell'azienda sanitaria dove il medico in formazione specialistica effettua l'attività.

Art. 27 - Incompatibilità

Ai sensi dell'art. 40, primo comma, del d.lgs. n. 368/1999, con la stipula del contratto di formazione specialistica il medico si impegna a non svolgere alcuna attività libero professionale all'esterno delle strutture assistenziali in cui effettua la formazione, né ad accedere a rapporti convenzionali o precari con il Servizio sanitario nazionale o con enti e istituzioni pubbliche e private, fatte salve le eccezioni indicate negli articoli precedenti.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente regolamento si applica la normativa vigente in materia.